

CIRCOLARE N. 24
12 OTTOBRE 2013

**Comunicazione dei Dati delle operazioni
rilevanti ai fini Iva, c.d. "Spesometro"**

Modello definitivo ed indicazioni operative

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

Come avevamo preannunciato (si veda la mail accompagnatoria alla circolare di Studio n. 19 del 2013), l'Agenzia entrate ha reso disponibile il **"nuovo modello ministeriale polivalente"** (allegato di seguito alla presente), che contempla l'inserimento dei dati di diverse comunicazioni:

- lo spesometro ordinario,
- la comunicazione periodica "black-list",
- la comunicazione degli acquisti da operatori sammarinesi,
- la comunicazione degli acquisti da parte di privati extra-UE in contanti fino a 15.000 euro,
- la comunicazione da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo).

Il modello definitivo, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni è stato aggiornato recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici.

Inoltre, con riferimento alle comunicazioni delle operazioni da e verso operatori stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata ("black list") e degli acquisti senza imposta da operatori economici di San Marino, modificando quanto previsto dal Provvedimento 2 agosto 2013 (che imponeva l'utilizzo obbligatorio del nuovo modello per le operazioni effettuate o annotate dal 1 ottobre 2013), la scheda informativa presente sul sito dell'Agenzia precisa che, **per le operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata ("black list") e per gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.** E' stata in tal senso accolta l'istanza avanzata dalle associazioni di categorie e degli operatori economici.

1. La norma istitutiva

L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del D.L. n. 16/2012) ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le **operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro")**.

Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d'Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, **per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate**, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura.

2. Le semplificazioni del provvedimento del 02 agosto 2013 – (si veda la circolare di Studio n. 19 del 2013)

Il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013 ha invece definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. Il provvedimento, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, ha anche stabilito che lo stesso modello:

- può essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
- va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1 ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione);
- va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010).

3. Operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012

L'obbligo di comunicazione riguarda:

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a tremilaseicento euro, Iva compresa.

4. Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Dalla comunicazione dei dati sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98), oltre allo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa.

5. Come e quando inviare la Comunicazione

La comunicazione – esclusivamente telematica - può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Tuttavia, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi,
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli,
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

6. Termini

Per il 2012, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile trasmettono la comunicazione **entro il 12 novembre 2013**; per gli altri, il termine è il **21 novembre 2013**.

A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

7. Alcuni chiarimenti contenuti nelle Istruzioni al modello

Cessioni gratuite oggetto di autofattura: le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate: le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio: l'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Scheda carburante: dopo aver affermato che i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante avvalendosi di carte di credito o bancomat, in applicazione della semplificazione riconosciuta con il D.L. n. 70/2011, sono esonerati dall'indicazione dei dati nel modello (in quanto tale onere compete ai soggetti che emettono tali strumenti), le istruzioni precisano che nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Operazioni "black-list": nel nuovo frontespizio viene consentita l'indicazione della periodicità trimestrale di presentazione del modello, non presente nei tracciati di agosto (ancorché le richieste delle associazioni di categoria vadano nel senso dello spostamento alla cadenza annuale). Le istruzioni precisano che le (tutte) operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione,

riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black list non vanno comunicate con lo "spesometro" ma con l'apposito quadro BL con l'usuale periodicità mensile o trimestrale (per le operazioni con paesi black-list effettuate fino al mese di dicembre 2013 può continuare ad essere utilizzato l'attuale modello).

Un altro dubbio riguardava il fatto se anche gli acquisti da San Marino dovessero confluire nel quadro BL delle operazioni black list (essendo come è noto San Marino un paese a fiscalità privilegiata): le istruzioni sul punto precisano che gli acquisti da San Marino vanno "esclusivamente" comunicate utilizzando l'apposito quadro SE, e quindi pare di capire che nessuna duplicazione di dati deve verificarsi.

Esposizione dei dati analitica o aggregata: precisa il Provv. 02.08.2013 che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata e che l'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione. Tuttavia, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli e acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. Non appariva chiaro, quindi, se fosse consentito nei citati casi di comunicazione analitica obbligatoria, indicare le altre operazioni in modalità aggregata. Seppur per un caso diverso (operazioni di noleggio e leasing) le istruzioni precisano che la esposizione in forma aggregata è consentita per le operazioni diverse da noleggio o leasing.

Operazioni legate al turismo: vanno comunicate nel quadro TU le operazioni legate al turismo di importo non inferiore ai 1.000 euro, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l'uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 euro: le istruzioni precisano che le operazioni superiori ai 15.000 Euro debbono essere comunicate nei quadri ordinari del modello.

Operazioni in "Reverse charge": le istruzioni alla compilazione del quadro FR precisano che la casella "reverse charge" va selezionata nelle ipotesi di cui all'art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74 commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Viene pertanto indirettamente richiamata anche la lettera a-bis del citato comma 6 (reverse charge immobiliare) e quindi pare non si possa sostenere l'esclusione dalla comunicazione per i dati relativi alla cessione di immobili.

Acquisti di servizi da non residenti: le istruzioni al quadro SE precisano che lo stesso accoglie i dati relativi alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli articoli da 7bis a 7septies del D.P.R. n. 633/1972. L'ampio richiamo (probabilmente inappropriato per gli articoli 7-sexies e 7-septies) vale a ricomprendere in questo quadro anche gli acquisti di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale.

8. Modalità di presentazione

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica:

- a) **direttamente** dal contribuente attraverso il servizio telematico Entratel ovvero il servizio telematico Fisconline
- b) **tramite intermediari** abilitati.

Lo Studio, intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, fornisce ai propri Clienti il servizio di invio telematico del "Modello di Comunicazione polivalente" per comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, cd. "spesometro", secondo le seguenti modalità:

Si ritiene assolutamente opportuno che ciascun Cliente verifichi presso la propria software house il recepimento delle definitive norme applicative (e in particolare del "tracciato record" come ridefinito con l'approvazione definitiva del modello e delle istruzioni il 10 ottobre 2013 scorso), accertandosi che il proprio sistema informatico sia in grado di produrre il Modello in questione secondo le disposizioni citate, consentendo quindi di generare il file da spedire in via telematica. In nessun caso, infatti, lo Studio potrà predisporre manualmente gli elenchi, ma potrà solamente procedere, previo controllo telematico, all'invio del file telematico, nonché al rilascio della documentazione prevista.

Per ovvie ragioni procedurali, legate anche ai controlli telematici ed ai possibili blocchi in sede di verifica formale dei dati, i Clienti che intendono avvalersi del servizio dello Studio quale intermediario abilitato dovranno trasmettere il file telematico con la Comunicazione cd. "spesometro" per il periodo di imposta 2012 entro e non oltre il prossimo giovedì 31 ottobre 2013 e, a regime, entro e non oltre il 15 marzo di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce il Modello.

Ricordiamo inoltre che in sede di predisposizione del file telematico dovranno essere inseriti:

- il codice fiscale dell'intermediario Acerbi&Associati: n. codice fiscale 02380850244
- l'indicazione dell'impegno assunto da Acerbi&Associati a trasmettere la "Comunicazione predisposta dal contribuente" (codice 1)
- la data dell'impegno, non oltre il 31 ottobre 2013 per la Comunicazione relativa al periodo di imposta 2012 e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo per le comunicazioni relative ai periodi di imposta successivi (ad es. 15 marzo 2014 per la Comunicazione relativa al periodo di imposta 2013).

L'invio allo Studio per e-mail del file telematico relativo al "Modello di Comunicazione polivalente" per comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, cd. "spesometro", nei termini di cui sopra, **accompagnato** dalla **richiesta** di procedere all'invio telematico (ad es. *"Spett.le Studio Acerbi&Associati, Vi inviamo il file del "Modello di Comunicazione polivalente" per comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, cd. "spesometro" relativo al periodo di imposta ... da noi predisposto che Vi incarichiamo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge"*), è da considerare come **formalizzazione dell'incarico** ad Acerbi&Associati di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nel termine e con le modalità di legge, il "Modello di Comunicazione polivalente" per comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, cd. "spesometro" predisposto dal contribuente.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)

COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E
DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1) Premessa

1.1) Operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. *spesometro*

L'art. 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Con modifica operata dall'art. 2 comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. *decreto semplificazione*), «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

A decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo.

Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui all'artt. 22 e 74ter del decreto IVA che si sono avvalse della facoltà prevista dall'art. 24 comma 2.

Tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all'anno 2014.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette *business to consumer*), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per l'individuazione dei soggetti e delle operazioni.

1.1.1) Esclusioni oggettive

Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall'articolo 6 dello Statuto del contribuente, restano escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, non vanno comunicate le importazioni, le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R. n. 633/1972. Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta *black list*, sono comunicate in separata sezione del modello. Gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno esclusivamente comunicate utilizzando l'apposito quadro SE.

Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1-bis del citato art. 21 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria; rientrano in particolare, tra queste ultime, le operazioni già acquisite tramite i modelli INTRA e le operazioni di importo non inferiore ai 3.600 € effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2012, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate, nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti.

Ne consegue che gli operatori finanziari che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art. 36bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n. 18 del 2007, anche dalla segnalazione all'archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

1.1.2) Esclusioni soggettive

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, nell'ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall'art. 4 del DPR n. 633/72.

1.1.3) Casi particolari

Attività in contabilità separata – Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

Autotrasportatori – Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – La Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, in relazione al previgente regime dei minimi precisa che l'esonero viene meno quando, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che "il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato". Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo.

Corrispettivi SNAI – Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:

- corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;
- fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL – Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.

Cessioni gratuite oggetto di autofattura – Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate – Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio – L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Leasing – Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica, la quale, peraltro, con l'ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.

Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.

Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro.

Operazioni in applicazione del regime IVA del margine – Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del decreto legge n. 41 del 1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.

Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci – In considerazione dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei seguenti tipi di operazioni:

- importazioni
- esportazioni di cui all'art. 8 (merci)
- cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List,

si fa presente che le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'articolo 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto, come peraltro precisato della circolare n. 24 del 2011, tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA.

Passaggi interni di beni tra attività separate – Si conferma che non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/72.

Schede carburante – In seguito alle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) “[...] i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante [...]”. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall'art. 21, comma 1^{ter} del decreto legge n. 78/2010.

Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Vendite per corrispondenza – Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'Iva.

1.1.4) Scelta della modalità di comunicazione

La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica.

Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing per le quali si consulti *infra* il relativo paragrafo.

1.2) Deroga alla limitazione dell'uso del contante in operazioni legate al turismo

L'art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che: “Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro [...]”

Le operazioni legate al turismo sono comunicate esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello .

1.3) Comunicazione dei dati degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino di cui all'art. 16 lett. c) del Decreto 24 dicembre 1993

Il Decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 ha previsto particolari istruzioni per gli operatori economici italiani che realizzano acquisti da operatori sammarinesi, tra le quali, la comunicazione delle fatture registrate “al proprio Ufficio IVA”.

Il provvedimento che pubblica le presenti istruzioni stabilisce che la comunicazione di cui all'art. 16 lett. c) del citato decreto avvenga con lo stesso modello utilizzato per lo spesometro, trasformando di fatto una comunicazione prevista ancora in modalità cartacea in un invio dei dati con il canale telematico. Gli acquisti da San Marino vanno comunicati autonomamente.

Per la comunicazione degli acquisti da San Marino non è prevista l'esposizione in forma aggregata.

1.4) Comunicazione delle operazioni registrate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001

Per la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list è prevista la trasposizione in questo modello del prospetto già approvato con provvedimento del 28 maggio 2010, da compilare secondo le stesse specifiche approvate con provvedimento del 5 luglio 2010.

In vigore dei termini e della periodicità stabilita dagli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, il periodo di riferimento diverso dall'anno va indicato nel frontespizio.

1.5) Comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio e leasing

In alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal Provvedimento del 21 novembre 2011, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni del 2012 possono trasmettere col presente modello, le informazioni relative alle operazioni effettuate.

2) SOGGETTI OBBLIGATI E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, che abbiano effettuato :

– operazioni rilevanti ai fini IVA nel periodo di riferimento, quindi tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti di qualsiasi importo se documentate con fattura, di importo non inferiore ai 3.600 € se non documentate da fattura, con la sola esclusione delle operazioni rientranti in una delle fattispecie elencate all'art. 2, punto 2.2 del Provvedimento a cui sono allegati le presenti istruzioni.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico nell'ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall'articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972.

– operazioni legate al turismo realizzate in deroga alla disposizione di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell'art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 di importo non inferiore ai 1.000 €, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l'uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 € (quadro TU); le operazioni superiori a 15.000 Euro sono comunicate nei quadri ordinari.

– registrazioni di acquisti da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

– operazioni, comprese quelle fuori campo IVA, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata iscritti nella c.d. black list. Per black list si intende l'elenco degli Stati individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

3) PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Ad eccezione della comunicazione delle operazioni da e verso Paesi della *black list*, e di quella relativa agli acquisti da operatori sammarinesi, annotati ai sensi dell'art. 16 lett. b) del DM 24/12/1993, il modello è presentato annualmente.

La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata in via telematica:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

4.1) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

– del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

4.2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L'accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

4.3) Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D. Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D. Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

4.4) Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

4.5) Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

I. FRONTESPIZIO

Periodo di riferimento

La comunicazione è presentata con riferimento all'anno solare; per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della *black list*, nel vigore degli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, è necessario indicare anche il mese o il trimestre; per gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Mese				Trimestre
Gennaio = 1	Aprile = 4	Luglio = 7	Ottobre = 10	T1
Febbraio = 2	Maggio = 5	Agosto = 8	Novembre = 11	T2
Marzo = 3	Giugno = 6	Settembre = 9	Dicembre = 12	T3
				T4

Tipo di comunicazione

Indicare se trattasi di comunicazione Ordinaria, Sostitutiva o di Annullamento; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, indicare il protocollo telematico da annullare o sostituire oltre al progressivo.

Invio ordinario

È l'invio delle comunicazioni relative all'area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento. L'eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata nella ricevuta telematica.

Invio sostitutivo

È la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento – individuato dal "Numero di Protocollo" e dal "Protocollo documento" assegnati all'atto dell'acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica - contenuto nel file (ordinario o sostitutivo) precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal Sistema. Si avverte che la trasmissione sostitutiva intende realizzare una sostituzione integrale. Nel documento sostitutivo andranno pertanto indicate tutte le posizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la cancellazione e includendo eventuali nuove posizioni. Il contenuto del documento che si intende sostituire, a valle di tale operazione, non sarà più disponibile.

Annullamento

È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l'annullamento di documento contenuto in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso.

Formato comunicazione

Selezionare l'opzione che definisce la modalità di esposizione dei dati delle operazioni, in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) contenute nella comunicazione.

Quadri compilati

Barrare la casella o le caselle relative ai quadri compilati; l'indicazione dei quadri compilati deve essere coerente con la scelta di comunicare i dati in forma analitica ovvero aggregata. Si intendono compilati i quadri in cui è stata immessa almeno una operazione.

Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Indicare i dati del soggetto che presenta la comunicazione o comunque del soggetto in nome e per conto del quale è presentata. I campi previsti sono:

- Partita IVA
- Codice fiscale
- Codice attività prevalente
- Indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se assente telefono)
- Numero di telefono (obbligatorio se assente indirizzo e-mail)
- Numero di fax (Non obbligatorio)

Sulla base della qualifica del soggetto sono previsti i seguenti dati anagrafici:

Persone fisiche

Indicare la data ed il comune di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Indicare la denominazione o la ragione sociale.

Soggetti non residenti

Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il "codice Stato estero" va desunto dalla seguente tabella. Tabella generale dei codici Stato estero riportata dal modello UNICO di dichiarazione

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD.....	084	LIBERIA.....	044	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAINT LUCIA.....	199
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALAND ISOLE.....	292	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SALOMONE ISOLE.....	191
ALGERIA.....	003	CURACAO.....	296	MACAO.....	059	SALVADOR.....	064
AMERICAN SAMOA.....	148	DANIMARCA.....	021	MACEDONIA.....	278	SAMOA.....	131
ANDORRA.....	004	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAINT BARTHELEMY.....	293
ANGOLA.....	133	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE.....	180	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ERITREA.....	277	MALI.....	149	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FALKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SINT MAARTEN.....	294
AUSTRALIA.....	027	FUJI, ISOLE.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FUJAYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MELILLA.....	231	SPAGNA.....	067
BANGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	SRI LANKA.....	085
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. HELENA.....	254
BELGIO.....	009	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELIZE.....	198	GHANA.....	112	MOLDOVIA.....	265	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BENIN.....	158	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	SUD SUDAN.....	297
BERMUDA.....	207	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA.....	102	MONTserrat.....	208	SUDAN.....	070
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SURINAM.....	124
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CAMBODIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HONDURAS.....	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRLANDA.....	040	PERÙ.....	053	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VANUATU.....	121
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KOSOVO.....	291	REGNO UNITO.....	031	VIETNAM.....	062
COMORE, ISOLE.....	176	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	LETONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA.....	058
COREA DEL NORD.....	074	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	ZIMBABWE.....	073

Il campo "numero di identificazione IVA Stato estero" deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Dati del soggetto tenuto alla comunicazione

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale del dichiarante persona fisica, con il codice di carica corrispondente.

In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

codice fiscale: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica o giuridica che produce la comunicazione.

codice carica: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente tabella

Tabella generale dei codici di carica

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)

Date

Nel caso di periodo diverso dall'intero anno solare e per i soli soggetti diversi dal contribuente cui si riferisce la comunicazione, indicare le date del periodo con riferimento al quale la stessa viene presentata. L'informazione sulle date di inizio e fine periodo è necessaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, a presentare la comunicazione sia l'erede od il curatore fallimentare.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere indicato, inoltre, se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente oppure se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

II. QUADRO FA - OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

Il quadro FA va compilato nel caso in cui si sia optato per la comunicazione in forma aggregata delle operazioni documentate da fattura. Esso comprende:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Ai fini dell'aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale.

La selezione della casella "Documento riepilogativo" presuppone l'immissione dei dati di uno o più documenti che sintetizzino le fatture di importo inferiore ai 300 €.

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. In presenza di operazioni di noleggio o leasing la esposizione in forma aggregata è consentita :

– per le operazioni diverse da noleggio o leasing

– per le operazioni relative a contratti di noleggio o leasing, se relative alla stessa tipologia di bene noleggiato o locato. In questo caso il campo "Noleggio Leasing" va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

- A = Autovettura
- B = Caravan
- C = Altri veicoli
- D = Unità da diporto
- E = Aeromobili

Controlli

I campi "Partita IVA cliente", "Codice fiscale Cliente" e "Flag Documento riepilogativo" devono essere valorizzati in alternativa.

III. QUADRO SA - OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

Il quadro SA accoglie i dati delle operazioni non documentate da fattura nel caso di opzione per la comunicazione in forma aggregata. Esso comprende:

- il codice fiscale o partita IVA della controparte;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo complessivo delle operazioni

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. In presenza di operazioni di noleggio o leasing la esposizione in forma aggregata è consentita :

– per le operazioni diverse da noleggio o leasing

– per le operazioni relative a contratti di noleggio o leasing, se relative alla stessa tipologia di bene noleggiato o locato. In questo caso il campo "Noleggio Leasing" va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

- A = Autovettura
- B = Caravan
- C = Altri veicoli
- D = Unità da diporto
- E = Aeromobili

IV. QUADRO BL - OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA - OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA - ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA

Nel quadro BL è possibile comunicare tre tipologie di operazioni; va innanzitutto pertanto specificato, barrando l'apposita casella, se si tratta di:

- Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (black-list)
- Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata
- Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata

La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la comunicazione in forma aggregata delle relative operazioni.

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della c.d. black list, nel vigore degli artt. 2 e 3 del DM 30/03/2010, va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento. In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni:

- Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla 'EE'
- Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica
- il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio

Con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi,

- l'importo e l'imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
- l'importo complessivo delle operazioni non soggette ad IVA
- l'importo e l'imposta complessivi delle note di variazione

Per la comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti e per gli Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata, occorre comunicare le stesse informazioni anagrafiche previste nella parte superiore del quadro.

Per le operazioni di noleggio e leasing effettuate nei confronti di soggetti non residenti non è prevista la esposizione in forma aggregata.

V. QUADRO FE - FATTURE EMESSE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

Il quadro FE è riservato alla comunicazione delle fatture emesse e dei documenti riepilogativi di cui all'art. 6, comma 5 d.P.R. n. 695 del 1996, come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera q), del decreto legge n. 70 del 2011, c.d. *decreto sviluppo*.

È composto dai seguenti campi:

- Partita IVA cliente
- Codice fiscale Cliente
- Flag Documento riepilogativo
- Data emissione
- Data registrazione
- Numero fattura / Documento riepilogativo
- Numero delle fatture oggetto di riepilogo (non obbligatorio)
- Noleggio
- IVA non esposta in fattura
- Importo
- Imposta
- Autofattura

Controlli

I campi "Partita IVA cliente", "Codice fiscale Cliente" e "Flag Documento riepilogativo" devono essere valorizzati in alternativa. La selezione della casella "Documento riepilogativo" presuppone l'immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 € e quindi i campi "Importo" e "Imposta" accoglieranno la somma degli importi (imponibili\non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l'imposta complessivamente conteggiata.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la **"Data di registrazione"**. In assenza deve essere utilizzata la **"Data del documento"**.

È obbligatorio indicare, alternativamente, la **"Data del documento"** oppure la **"Data di registrazione"**.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell'anno di riferimento.

Il **"Numero fattura / Documento Riepilogativo"** è obbligatorio.

Il campo **'Noleggio'** è riservato alle operazioni attive derivanti da contratti di noleggio documentate da fattura, da comunicare ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 605/1973.

Tali operazioni possono essere comunicate con lo Spesometro in sostituzione del flusso previsto dal Provvedimento del 21 novembre 2011.

Il campo va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio, nel caso di fattura con cui si noleggiano più beni, sarà indicata la lettera relativa al bene con il maggiore corrispettivo indicato in fattura:

- A** = Autovettura
- B** = Caravan
- C** = Altri veicoli
- D** = Unità da diporto
- E** = Aeromobili

È ammessa l'indicazione di un documento riepilogativo di sole fatture di noleggio tramite la valorizzazione di entrambi i campi relativi.

La indicazione del flag **'Autofattura'** per operazioni di noleggio è esclusa.

Il campo **"IVA non esposta in fattura"** è riservato, ad esempio, alle operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati e che applicano il regime del margine (cfr. articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995), o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i *tour operator*, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 74-ter del DPR n. 633 del 1972 e dal decreto attuativo DM 30 luglio 1999, n. 340.

I campi **"Importo"** e **"Imposta"** possono essere maggiori o uguali a zero; viene segnalato un errore nel caso in cui entrambi i campi non siano valorizzati o impostati a zero quindi almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero.

L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo, caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l'**"Importo"** non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

La casella **'Autofattura'** va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell'articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale.

La casella non deve essere selezionata per il caso di autofattura emessa per **autoconsumo** di beni, operazione che viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA.

La casella non può essere selezionata per il caso di documento riepilogativo.

VI. QUADRO FR - FATTURE RICEVUTE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

Il quadro FR è riservato alla comunicazione delle fatture ricevute e dei documenti riepilogativi di cui all'art. 6, comma 5 d.P.R. n. 695 del 1996, come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera q), del decreto legge n. 70 del 2011, c.d. *decreto sviluppo*.

È composto dai seguenti campi:

- Partita IVA
- Flag Documento riepilogativo
- Numero delle fatture oggetto di riepilogo (non obbligatorio)
- IVA non esposta in fattura
- Data del documento
- Data registrazione
- Importo
- Imposta
- Autofattura
- Reverse Charge

Controlli

I campi **"Partita IVA"** e **"Flag Documento riepilogativo"** devono essere valorizzati in alternativa.

La selezione della casella **"Documento riepilogativo"** presuppone l'immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 € e quindi i campi **"Importo"** e **"Imposta"** accoglieranno la somma degli importi (imponibili \ non imponibili \ esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l'imposta complessivamente conteggiata.

La **"Data di registrazione"** è obbligatoria.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la **"Data di registrazione"**.

Per il **documento riepilogativo** è obbligatorio indicare almeno una delle due date.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell'anno di riferimento.

Il campo **"IVA non esposta in fattura"** è riservato alle operazioni passive documentate con fattura con Iva non esposta.

I campi **"Importo"** e **"Imposta"** possono essere maggiori o uguali a zero; viene segnalato un errore nel caso in cui entrambi i campi non siano valorizzati o impostati a zero quindi almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero.

L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo, caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l'**"Importo"** non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

La casella **'Autofattura'** va selezionata in caso di :

- autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del DPR n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;
- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura;
- acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l'emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell'articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 1993.

La casella non può essere selezionata per il caso di documento riepilogativo.

La casella non deve essere selezionata per il caso di operazioni in reverse charge.

La casella **'Reverse charge'** va selezionata nelle ipotesi di cui all'articolo 17 quinto e sesto comma del DPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un **"documento riepilogativo"** se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.

VII. QUADRO DF - OPERAZIONI SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA

Il quadro DF è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati. È composto dai seguenti campi:

- Codice fiscale
- Data dell'operazione
- Importo del documento

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011.

In questo caso il campo **"Noleggio Leasing"** va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

- A** = Autovettura
- B** = Caravan
- C** = Altri veicoli
- D** = Unità da diporto
- E** = Aeromobili

Controlli

Il campo **"Codice fiscale"** è obbligatorio.

La **"Data dell'operazione"** è obbligatoria.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la **"Data dell'operazione"**, verosimilmente la data di registrazione del corrispettivo.

Il campo **"Importo del documento"** è obbligatorio e deve assumere valore non inferiore a 3.600 euro. In caso contrario l'operazione non può essere comunicata.

VIII. QUADRO NE - NOTE DI VARIAZIONE EMESSE

Il quadro NE è riservato alla comunicazione delle note di variazione emesse. È composto dai seguenti campi:

- Partita IVA cliente
- Codice fiscale Cliente
- Data emissione nota
- Data registrazione nota
- Numero nota
- Importo
- Imposta

Controlli

I campi **"Partita IVA cliente"** e **"Codice fiscale Cliente"** devono essere valorizzati in alternativa.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la **"Data di registrazione"**. In assenza deve essere utilizzata la **"Data di emissione nota"**.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell'anno di riferimento.

Il **"Numero nota"** è obbligatorio.

Almeno uno dei due campi **"Importo"** e **"Imposta"** deve essere valorizzato, i campi ammettono valori negativi.

L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo, caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l'**"Importo"** non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

IX. QUADRO NR - NOTE DI VARIAZIONI RICEVUTE

Il quadro NR è riservato alla comunicazione delle note di variazione ricevute. È composto dai seguenti campi:

- Partita IVA
- Data del documento
- Data registrazione
- Importo
- Imposta

Controlli

Il campo **"Partita IVA"** è obbligatorio.

La **"Data del documento"** non è obbligatoria.

La **"Data di registrazione"** è obbligatoria.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la **"Data di registrazione"**.

Almeno uno dei due campi **"Importo"** e **"Imposta"** deve essere valorizzato.

I campi ammettono valori negativi.

L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l'importo non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

X. QUADRO FN – OPERAZIONI CON NON RESIDENTI

Il quadro FN è riservato alla comunicazione delle operazioni attive realizzate con soggetti non residenti. È composto dai seguenti campi:

Per le persone fisiche:

- Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Comune / Stato estero di nascita
- Provincia
- Codice Stato estero del domicilio
- Codice identificativo IVA

Per le persone non fisiche:

- Denominazione / Ragione sociale
- Città estera della Sede legale
- Codice stato estero della Sede legale
- Indirizzo estero della Sede legale

Dati Contabili:

- Data emissione documento/fattura
- Data registrazione fattura
- Numero fattura
- Noleggio
- Imponibile/Importo
- Imposta

Controlli

Le regole per l'impostazione dei dati anagrafici sono i seguenti: i dati anagrafici di persona fisica ("**Cognome**", "**Nome**", "**Data di nascita**", "**Comune / Stato estero di nascita**", "**Provincia**", "**Codice Stato estero del domicilio**") sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona non fisica ("**Denominazione / Ragione sociale**", "**Città estera della Sede legale**", "**Codice stato estero della Sede legale**", "**Indirizzo estero della Sede legale**"), ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

È obbligatorio indicare, alternativamente, la "**Data di emissione documento / fattura**" oppure la "**Data di registrazione**". Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la "**Data di registrazione**". In assenza deve essere utilizzata la "**Data di emissione documento / fattura**".

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell'anno di riferimento.

Se l'operazione è documentata da fattura, occorre valorizzare il campo "**Numero fattura**".

La mancata indicazione del 'Numero fattura' indicherà pertanto una rappresentazione dell'operazione con una forma documentale diversa.

Se il campo "**Numero fattura**" non è valorizzato, l'importo deve essere maggiore di 0.

Il campo '**Noleggio**' è riservato alle operazioni attive derivanti da contratti di noleggio documentate da fattura, da comunicare ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 605/1973.

Tali operazioni possono essere comunicate con lo Spesometro in sostituzione del flusso previsto dal Provvedimento del 21 novembre 2011.

Il campo va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

- A** = Autovettura
- B** = Caravan
- C** = Altri veicoli
- D** = Unità da diporto
- E** = Aeromobili

I campi "**Imponibile/Importo**" e "**Imposta**" possono essere maggiori o uguali a zero. Almeno uno dei due deve essere maggiore di zero. L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l'"**Importo**" non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

XI. QUADRO SE – ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI – ACQUISTI DA OPERATORI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il quadro SE accoglie la comunicazione delle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli artt. da 7bis a 7septies del DPR 633/1972, per le quali, all'atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore.

Il quadro è riservato, inoltre, alla comunicazione di cui all'art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi secondo le modalità previste con le presenti istruzioni.

La comunicazione degli acquisti da soggetti sammarinesi viene identificata dalla valorizzazione dei 2 campi del frontespizio:

– Mese di riferimento

– Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino

ed è prevista in modalità esclusiva, non sarà pertanto ammesso l'inserimento di altri dati che non siano quelli relativi alle operazioni di acquisto dalla Repubblica di San Marino.

È composto dai seguenti campi:

Per le persone fisiche:

- Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Comune / Stato estero di nascita
- Provincia
- Codice Stato estero del domicilio

Per le persone non fisiche:

- Denominazione / Ragione sociale
- Città estera della Sede legale
- Codice stato estero della Sede legale
- Indirizzo estero della Sede legale
- Codice identificativo IVA

Dati Contabili:

- Data emissione documento/fattura
- Data registrazione fattura
- Numero fattura
- Imponibile/Importo
- Imposta

Controlli

Per la comunicazione degli acquisti da San Marino è obbligatoria l'indicazione del codice identificativo IVA della controparte. Alla indicazione del codice Stato estero '037' nel campo numero 6 o 9, sarà pertanto richiesta per proseguire nella compilazione l'informazione relativa al codice IVA prevista al campo n. 11.

Le regole per l'impostazione dei dati anagrafici sono i seguenti: i dati anagrafici di persona fisica ("**Cognome**", "**Nome**", "**Data di nascita**", "**Comune / Stato estero di nascita**", "**Provincia**", "**Codice Stato estero del domicilio**") sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona non fisica ("**Denominazione / Ragione sociale**", "**Città estera della Sede legale**", "**Codice stato estero della Sede legale**", "**Indirizzo estero della Sede legale**"), ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

La "**Data di registrazione**" è obbligatoria

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la "**Data di registrazione**".

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell'anno di riferimento.

Il "**Numero fattura**" non è obbligatorio.

I campi "**Imponibile/Importo**" e "**Imposta**" possono essere maggiori o uguali a zero. Almeno uno dei due deve essere maggiore di zero. L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l'"**Importo**" non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

XII. QUADRO TU - OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Il quadro TU è riservato alle operazioni da comunicare ai sensi dell'art. 3 comma 2bis del decreto-legge n. 16 del 2012 qualora siano realizzate le condizioni previste alle lettere a) e b) dell'art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16.

È composto dai seguenti campi:

- Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Comune / Stato estero di nascita
- Provincia
- Città estera della residenza
- Codice stato estero della residenza
- Indirizzo di residenza
- Data emissione documento/fattura
- Data registrazione fattura
- Numero fattura
- Imponibile/Importo
- Imposta

Controlli

Per l'individuazione dei soggetti, i seguenti campi sono ritenuti obbligatori:

"Cognome", "Nome", "Data di nascita", "Comune / Stato estero di nascita", "Provincia".

Sono inoltre obbligatori i seguenti campi:

"Città estera di residenza", "Codice stato estero di residenza".

È obbligatorio indicare, alternativamente, la **"Data di emissione documento / fattura"** oppure la **"Data di registrazione"**. Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la **"Data di registrazione"**. In assenza deve essere utilizzata la **"Data di emissione documento / fattura"**.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell'anno di riferimento.

Il **"Numero fattura"** non è obbligatorio. Il

I campi **"Imponibile/Importo"** e **"Imposta"** possono essere maggiori o uguali a zero. Almeno uno dei due deve essere maggiore di zero. L'imposta non può essere superiore all'aliquota massima dell'importo caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l'importo non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

Se il campo **"Fattura"** non è valorizzato, l'importo deve essere maggiore di 0.

Se è impostata solo l'anagrafica di persona non fisica, è obbligatorio indicare il numero della fattura.

In generale, se il numero di fattura è valorizzato devono essere valorizzati sia l'importo che l'imposta. Se il numero di fattura non è valorizzato, il campo importo deve essere maggiore di 0.

XIII. QUADRO TA - QUADRO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo riporta la sintesi della numerosità del dato maggiormente significativo in funzione della natura del quadro compilato.

Per il quadro BL, in considerazione della distinzione in tre tipologie di operazioni che possono essere riportate, il riepilogo è distinto in (1) numero controparti operazioni black list, (2) numero controparti non residenti e (3) numero controparti non residenti da cui si sono acquistati servizi.

Per i quadri relativi alla esposizione in forma aggregata delle operazioni, il riepilogo conteggia il numero delle fatture o delle note di variazione emesse o ricevute.

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)

COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E
DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate per le abilitazioni al servizio telematico Entratel e le successive comunicazioni.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modulo devono essere indicati obbligatoriamente affinché l'Ufficio possa procedere all'operazione richiesta (es. abilitazione).

**Modalità
del trattamento**

Il modulo può essere trasmesso dal richiedente tramite posta elettronica certificata previa sottoscrizione digitale o, in alternativa, può essere presentato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia della Regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono entrambi la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Presso di loro è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria

Diritti dell'interessato

Presso i titolari o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

	Anno di riferimento			Mese o trimestre di riferimento		
TIPO DI COMUNICAZIONE	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare	Protocollo del documento da sostituire / annullare	
FORMATO COMUNICAZIONE	Dati Aggregati <input type="checkbox"/>			Dati Analitici <input type="checkbox"/>		
QUADRI COMPILATI	Quadri per prospetti esposti in forma aggregata					
	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>		Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisti servizi da non residenti <input type="checkbox"/>		
	Quadri per prospetti esposti in forma analitica					
	Fatture emesse Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Fatture ricevute Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Note di variazioni emesse <input type="checkbox"/>			
Note di variazioni ricevute <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura <input type="checkbox"/>		Operazioni con soggetti non residenti <input type="checkbox"/>			
Altri quadri						
Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 <input type="checkbox"/>	Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino <input type="checkbox"/>					
DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE						
Dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione	Partita IVA		Codice fiscale			Codice attività prevalente
	Indirizzo di posta elettronica		Numero di telefono		Fax	
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome		Nome			Sexso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune / Stato estero di nascita				
	Provincia (sigla)					
Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale					
DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE (Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)						
Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione	Codice fiscale					Codice carica
	Data inizio procedura o decesso del contribuente		giorno mese anno	Data fine procedura		giorno mese anno
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome		Nome			Sexso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune o Stato estero di nascita				
	Provincia (sigla)					
Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale					
DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA						
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale					Impegno a presentare in via telematica <input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno					Numero iscrizione albo dei CAF

QUADRO FA
OPERAZIONI
DOCUMENTATE
DA FATTURA
ESPOSTE IN FORMA
AGGREGATA

FA001	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
	Operazioni attive			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8	
	Operazioni con IVA non esposta 9		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	
	Operazioni passive			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13	
	Operazioni con IVA non esposta 14		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	
	Totale note di variazione a credito per la controparte 15			

FA002	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
	Operazioni attive			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8	
	Operazioni con IVA non esposta 9		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	
	Operazioni passive			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13	
	Operazioni con IVA non esposta 14		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	
	Totale note di variazione a credito per la controparte 15			

FA003	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
	Operazioni attive			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7		Totale imposta 8	
	Operazioni con IVA non esposta 9		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	
	Operazioni passive			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12		Totale imposta 13	
	Operazioni con IVA non esposta 14		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	
	Totale note di variazione a credito per la controparte 15			

Codice fiscale

Mod. N.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SA
OPERAZIONI
SENZA FATTURA
ESPOSTE IN FORMA
AGGREGATA

	Codice fiscale cliente	Numero delle Operazioni	Importo complessivo	Noleggio Leasing
SA001	1	2	3	4
SA002	1	2	3	4
SA003	1	2	3	4
SA004	1	2	3	4
SA005	1	2	3	4
SA006	1	2	3	4
SA007	1	2	3	4
SA008	1	2	3	4
SA009	1	2	3	4
SA010	1	2	3	4

QUADRO BL

**OPERAZIONI
CON SOGGETTI
AVENTI SEDE,
RESIDENZA O
DOMICILIO IN PAESI
CON FISCALITÀ
PRIVILEGIATA**

**OPERAZIONI
CON SOGGETTI NON
RESIDENTI IN FORMA
AGGREGATA**

**ACQUISTI DI SERVIZI
DA NON RESIDENTI IN
FORMA AGGREGATA**

Cognome 1	Nome 2	Data di nascita 3 giorno mese anno		
Comune / Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5
				Codice Stato estero 6

BL001

Denominazione/Ragione sociale 7		Città estera della Sede legale 8		
Codice Stato estero 9	Indirizzo estero della sede legale 10			

BL002

Codice identificativo IVA 1	Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata 2	Operazioni con soggetti non residenti 3	Acquisti di servizi da non residenti 4
--------------------------------	---	---	--

Operazioni attive

Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti	
BL003 Importo complessivo 1	Imposta 2

Operazioni non soggette a IVA	
BL004 Cessione di beni Importo complessivo 1	Prestazione di servizi Importo complessivo 2

Note di variazione	
BL005 Importo complessivo 1	Imposta 2

Operazioni passive

Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti	
BL006 Importo complessivo 1	Imposta 2

Operazioni non soggette a IVA	
BL007 Importo complessivo 1	

Note di variazione	
BL008 Importo complessivo 1	Imposta 2

QUADRO FE
FATTURE EMESSE
DOCUMENTI
RIEPILOGATIVI

FE001	Partita IVA cliente 1	Codice fiscale cliente 2		
	Docum. Riepilog. 3	IVA non esposta in fattura 4	Noleggio Leasing 5	Auto fattura 6
	Data del documento 7 giorno mese anno		Data di registrazione 8 giorno mese anno	
	Importo 10		Imposta 11	
Numero fattura/Doc. riepilogativo 9				
FE002	Partita IVA cliente 1	Codice fiscale cliente 2		
	Docum. Riepilog. 3	IVA non esposta in fattura 4	Noleggio Leasing 5	Auto fattura 6
	Data del documento 7 giorno mese anno		Data di registrazione 8 giorno mese anno	
	Importo 10		Imposta 11	
Numero fattura/Doc. riepilogativo 9				
FE003	Partita IVA cliente 1	Codice fiscale cliente 2		
	Docum. Riepilog. 3	IVA non esposta in fattura 4	Noleggio Leasing 5	Auto fattura 6
	Data del documento 7 giorno mese anno		Data di registrazione 8 giorno mese anno	
	Importo 10		Imposta 11	
Numero fattura/Doc. riepilogativo 9				
FE004	Partita IVA cliente 1	Codice fiscale cliente 2		
	Docum. Riepilog. 3	IVA non esposta in fattura 4	Noleggio Leasing 5	Auto fattura 6
	Data del documento 7 giorno mese anno		Data di registrazione 8 giorno mese anno	
	Importo 10		Imposta 11	
Numero fattura/Doc. riepilogativo 9				
FE005	Partita IVA cliente 1	Codice fiscale cliente 2		
	Docum. Riepilog. 3	IVA non esposta in fattura 4	Noleggio Leasing 5	Auto fattura 6
	Data del documento 7 giorno mese anno		Data di registrazione 8 giorno mese anno	
	Importo 10		Imposta 11	
Numero fattura/Doc. riepilogativo 9				
FE006	Partita IVA cliente 1	Codice fiscale cliente 2		
	Docum. Riepilog. 3	IVA non esposta in fattura 4	Noleggio Leasing 5	Auto fattura 6
	Data del documento 7 giorno mese anno		Data di registrazione 8 giorno mese anno	
	Importo 10		Imposta 11	
Numero fattura/Doc. riepilogativo 9				

QUADRO FR
FATTURE RICEVUTE
DOCUMENTI
RIEPILOGATIVI

FR001	Partita IVA 1	Doc. Riepil. 2	Data del documento 3 giorno mese anno	Data di registrazione 4 giorno mese anno
	IVA non esposta in fattura 5	Op. in reverse charge 6	Auto fattura 7	Importo 8
FR002	Partita IVA 1	Doc. Riepil. 2	Data del documento 3 giorno mese anno	Data di registrazione 4 giorno mese anno
	IVA non esposta in fattura 5	Op. in reverse charge 6	Auto fattura 7	Importo 8
FR003	Partita IVA 1	Doc. Riepil. 2	Data del documento 3 giorno mese anno	Data di registrazione 4 giorno mese anno
	IVA non esposta in fattura 5	Op. in reverse charge 6	Auto fattura 7	Importo 8
FR004	Partita IVA 1	Doc. Riepil. 2	Data del documento 3 giorno mese anno	Data di registrazione 4 giorno mese anno
	IVA non esposta in fattura 5	Op. in reverse charge 6	Auto fattura 7	Importo 8
FR005	Partita IVA 1	Doc. Riepil. 2	Data del documento 3 giorno mese anno	Data di registrazione 4 giorno mese anno
	IVA non esposta in fattura 5	Op. in reverse charge 6	Auto fattura 7	Importo 8
FR006	Partita IVA 1	Doc. Riepil. 2	Data del documento 3 giorno mese anno	Data di registrazione 4 giorno mese anno
	IVA non esposta in fattura 5	Op. in reverse charge 6	Auto fattura 7	Importo 8
				Imposta 9

QUADRO NE
NOTE DI VARIAZIONE
EMESSE

NE001	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE002	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE003	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE004	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE005	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE006	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE007	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE008	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		
NE009	Partita IVA 1	Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5	
	Importo 6	Imposta 7		

Codice fiscale

Mod. N.

QUADRO NE
NOTE DI VARIAZIONE
EMESSE

NE010

Partita IVA

Codice fiscale

Data di emissione nota
3 giorno mese anno

Data di registrazione nota
4 giorno mese anno

Numero nota
5

Importo

Imposta

QUADRO NR
NOTE DI
VARIAZIONE
RICEVUTE

NR001	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR002	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR003	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR004	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR005	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR006	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR007	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR008	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR009	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	
NR010	Partita IVA 1	Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5	

QUADRO DF
OPERAZIONI
SENZA FATTURA

Codice	Codice fiscale del cliente	Data dell'operazione			Importo	Noleggio leasing
		2 giorno	mese	anno		
DF001	1				3	4
DF002	1				3	4
DF003	1				3	4
DF004	1				3	4
DF005	1				3	4
DF006	1				3	4
DF007	1				3	4
DF008	1				3	4
DF009	1				3	4
DF010	1				3	4

QUADRO FN
OPERAZIONI
CON SOGGETTI
NON RESIDENTI

FN001

Cognome 1		Nome 2			Data di nascita 3 giorno mese anno			
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		Codice Stato estero 6		
Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8				
Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10						
Data emissione documento/fattura 11 giorno mese anno			Data di registrazione fattura 12 giorno mese anno			Numero fattura 13		Noleggio leasing 14
Importo 15				Imposta 16				

FN002

Cognome 1		Nome 2			Data di nascita 3 giorno mese anno			
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		Codice Stato estero 6		
Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8				
Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10						
Data emissione documento/fattura 11 giorno mese anno			Data di registrazione fattura 12 giorno mese anno			Numero fattura 13		Noleggio leasing 14
Importo 15				Imposta 16				

FN003

Cognome 1		Nome 2			Data di nascita 3 giorno mese anno			
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		Codice Stato estero 6		
Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8				
Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10						
Data emissione documento/fattura 11 giorno mese anno			Data di registrazione fattura 12 giorno mese anno			Numero fattura 13		Noleggio leasing 14
Importo 15				Imposta 16				

QUADRO SE
ACQUISTI DA
OPERATORI RESIDENTI
NELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO
ACQUISTI DI SERVIZI
DA NON RESIDENTI

SE001

Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6	
Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8		
Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10				
Codice identificativo IVA 11						
Data emissione documento/fattura 12 giorno mese anno		Data di registrazione fattura 13 giorno mese anno			Numero fattura 14	
Imponibile / Importo 15		Imposta 16				

SE002

Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6	
Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8		
Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10				
Codice identificativo IVA 11						
Data emissione documento/fattura 12 giorno mese anno		Data di registrazione fattura 13 giorno mese anno			Numero fattura 14	
Imponibile / Importo 15		Imposta 16				

SE003

Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6	
Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8		
Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10				
Codice identificativo IVA 11						
Data emissione documento/fattura 12 giorno mese anno		Data di registrazione fattura 13 giorno mese anno			Numero fattura 14	
Imponibile / Importo 15		Imposta 16				

QUADRO TU
OPERAZIONI
LEGATE AL TURISMO
ART. 3 CO. 2-BIS
D.L. 16/2012

TU001

Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		
Città estera di residenza 6						
Codice Stato estero 7		Indirizzo estero della sede legale 8				
Data emissione documento/fattura 9 giorno mese anno			Data di registrazione fattura 10 giorno mese anno			Numero fattura 11
Imponibile / Importo 12			Imposta 13			

TU002

Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		
Città estera di residenza 6						
Codice Stato estero 7		Indirizzo estero della sede legale 8				
Data emissione documento/fattura 9 giorno mese anno			Data di registrazione fattura 10 giorno mese anno			Numero fattura 11
Imponibile / Importo 12			Imposta 13			

TU003

Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		
Città estera di residenza 6						
Codice Stato estero 7		Indirizzo estero della sede legale 8				
Data emissione documento/fattura 9 giorno mese anno			Data di registrazione fattura 10 giorno mese anno			Numero fattura 11
Imponibile / Importo 12			Imposta 13			

QUADRO TA
RIEPILOGO**OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA**

TA001

Numero complessivo di righe compilati

1

OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

TA002

Numero complessivo di righe compilati

1

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI AGGREGATE

TA003

Operazioni Black-list
Numero controparti

1

Operazioni con non residenti
Numero anagrafiche compilate

2

Acquisto servizi da non residenti
Numero controparti

3

FATTURE EMESSE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

TA004

Numero fatture emesse

1

Numero documenti riepilogativi

2

FATTURE RICEVUTE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

TA005

Numero fatture ricevute

1

Numero documenti riepilogativi

2

NOTE DI VARIAZIONE EMESSE

TA006

Numero note emesse

1

NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE

TA007

Numero note ricevute

1

OPERAZIONI SENZA FATTURA

TA008

Numero complessivo di righe compilati

1

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

TA009

Numero complessivo di righe compilati

1

ACQUISTI SERVIZI DA NON RESIDENTI - OPERAZIONI CON SAN MARINO

TA010

Numero complessivo di righe compilati

1

OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

TA011

Numero clienti

1